Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 8 luglio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 158 DELL'8 LUGLIO 1940-XVIII:

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 754.

Regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Soc. an. Linificio e canapificio nazionale, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1940-XVIII. — **Società anonima Mazzucchelli, in Castiglione Olona:** Obbligazioni sorteggiate nella 12ª estrazione del 19 giugno 1940-XVIII. — **Comune di Pisogne:** Obbligazioni sorteggiate il 22 giugno 1940-XVIII. — **Comune di Camnago Volta:** Cartelle del prestito comunale estratte il 24 giugno 1940-XVIII. — **Soc. an. « Acciaierie e ferriere lombarde Falck », in Milano:** Obbligazioni 5,50 per cento, emissione 1933, estratte il 24 giugno 1940-XVIII. — **Soc. an. Jutificio di Vinovo, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1940-XVIII. — **Soc. an. Zuccherificio del Volano, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1940-XVIII. — **Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento:** Obbligazioni del Prestito della Città di Trento sorteggiate il 1° luglio 1940-XVIII. — **Municipio di Vernio (Firenze):** Obbligazioni sorteggiate nella 16ª estrazione del 30 giugno 1940-XVIII. — **Società romana di elettricità, in Roma:** Obbligazioni 6 per cento ex Tiberina sorteggiate nell'8ª estrazione del 28 giugno 1940-XVIII. — **Soc. an. « Eridania » Zuccherifici nazionali, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate nella 6ª estrazione del 27 giugno 1940-XVIII. — **Comune di Milano:** 14ª estrazione del prestito ipotecario 5,50 % dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano. — **Soc. an. « Fabbriche riunite industria gomma, Torino »:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1940-XVIII. — **Città di Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1940-XVIII. — **Società dell'alluminio italiano:** Errata-corrige. — **Società anonima Metalgraf - Milano:** Errata corrige.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

R. decreto 27 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1940-XVIII, registro 3 Africa Italiana, foglio n. 1.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Mileto Stefano di Achille e di Ascuri Domenica, nato a Nicotera il 9 ottobre 1899, tenente complemento del X battaglione eritreo.

MEDAGLIA DI BRONZO

Alfieri Sebastiano fu Carmelo e di Annina di Bella, nato a S. Stefano Camastra (Messina) il 4 febbraio 1894, maggiore in s.p.e del XLI battaglione coloniale.

Cannella Francesco Paolo, nato a Itri (Littoria), maresciallo maggiore del corpo indigeni della Somalia.

Chieppa Pasquale di Riccardo e di Maria Losito, nato ad Andria (Bari) il 7 aprile 1911, tenente complemento del VII gruppo bande.

Cravos Guido fu Giuseppe e di Maria Carmela Ramot, nato a Gorizia il 13 agosto 1911, sottotenente complemento del II battaglione arabo somalo.

De Mari Mario fu Andrea e di Teresa Colucci, nato a Bari il 29 agosto 1907, tenente complemento della V brigata coloniale.

Donati Italo fu Angelo e di Pisi Artensia, nato a Carmignano (Bologna) l'8 luglio 1898, 1° centurione della M.V.S.N. del gruppo battaglioni CC. NN. « 3 gennaio ».

Formai Enrico di Pietro e di Pia Saladini, nato a Roma l'8 giugno 1912, sottotente di complemento del 1° reggimento fanteria coloniale.

Gioffrè Candeloro di Rocco e fu Gioffrè Francesca, nato a Scilla (Reggio Calabria) il 5 settembre 1908, capo manipolo del 363° battaglione CC. NN.

Grassi Giovanni fu Liberale e di Venturini Giacomina, nato a Ravenna il 27 marzo 1888, colonnello in s.p.e. del comando truppe Regio Governo dell'Eritrea.

Lombardi Domenico di Silvestro e di Giuseppina Ariani, nato a Massa il 26 gennaio 1912, sottotenente complemento del IX battaglione arabo somalo.

Mastandrea Mario di Giovanni e di Roteni Raffaela, nato a Petrella Tifernina (Campobasso) il 18 giugno 1910, sottotente complemento dell'XI battaglione arabo somalo.

Mazzini Roberto di Geremia e di Marchetti Luisa, nato a Imola (Bologna) il 20 ottobre 1907, tenente complemento del X battaglione arabo somalo.

Polo Tito di Paolo e di Tonello Maria, nato a San Vito al Tagliamento il 14 gennaio 1909, capo manipolo della Regia Residenza di Gubba.

Rani Odenato di Giovanni e di Zoli Guglielma, nato a Forlì il 25 aprile 1903, tenente complemento del X battaglione arabo somalo.

Sacchi Rodolfo fu Augusto e fu Luigia Montelli, nato a Como l'8 maggio 1900, capo manipolo del gruppo CC.NN. « Cirene ».

Salvagno Federico fu Luigi e di Viola Carolina, nato a Genova il 18 aprile 1904, tenente complemento del IX battaglione coloniale.

Torrisi Gaetano di Angelo e di Ardizzone Agata, nato ad Acireale (Catania) il 18 agosto 1911, sottotente complemento dell'XI battaglione arabo somalo.

CROCE DI GUERRA

Colbi Enrico fu Roberto e di Rosina Rizzo, nato a Trieste il 15 settembre 1911, sottenente complemento del VI gruppo artiglieria someggiata coloniale.

Condemi Armando fu Domenico e di Caracciolo Teresina, nato a Stilo (Reggio Calabria) il 14 dicembre 1906, aiutante ordinario Milizia volontaria sicurezza nazionale del gruppo CC. NN. « Cirene ».

Gatti Luigi di Marino e di Gina Porfini, nato ad Ancona il 21 febbraio 1909, sottotente complemento del X battaglione arabo somalo

Gazzano Vincenzo di Leonardo e di Rosa Garibaldi, nato a Imperia il 28 novembre 1911, sottotente complemento del II gruppo artiglieria coloniale.

Labaro della 196ª legione del gruppo CC. NN. « Barca ».

Labaro della 149ª legione del gruppo CC. NN. « Barca ».

Malatesta Remo di Aurelio e di Filomena Ienna, nato a Cassino (Frosinone) il 15 dicembre 1910, capo manipolo M.V.S.N. della banda Mens.

Mazzini Roberto di Geremia e di Marchetti Luisa, nato a Imola (Bologna) il 20 ottobre 1907, tenente complemento del X battaglione arabo somalo.

Montesi Leonida di Domenico e di Marghegiani Maria, nato a Pergola (Pesaro) il 21 gennaio 1913, sottotente complemento dell'XI brigata coloniale.

Parlanti Carlo di Enrico e di Amelia Vaccainato, nato a Livorno il 25 febbraio 1906, capo-manipolo M.V.S.N. dell'VIII brigata CC. NN. « Pusteria », 185° battaglione.

Pasqualone Rocco fu Angelo e fu Fucciarelli Filomena, nato a Gagliano Aterno (Aquila), il 27 agosto 1905, 1° capo squadra dell'VIII brigata CC. NN. « Pusteria », 330° battaglione.

Piacentino Luigi fu Luigi e di Clara Teresa, nato a Pinerolo il 26 maggio 1909 tenente complemento del 4° reggimento fanteria coloniale.

Puglisi Oscar di Pietro e di Palmiti Clelia, nato a Roma il 19 febbraio 1909, tenente complemento del VII battaglione arabo somalo.

Silvetti Emidio fu Corrado e fu Lucilla Marea, nato a Porto San Giorgio l'8 giugno 1908, tenente complemento del IX battaglione coloniale.

Spada Alessandro di Onorato e di Maria Canepari, nato a Milano il 15 gennaio 1910, tenente complemento del X battaglione coloniale.

Stanghellini Ugo di Umberto e di Adele Collamarini, nato a Forlì il 21 febbraio 1913, sottotenente complemento del 1° reggimento fanteria coloniale.

(2366)

Regio decreto 7 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1940-XVIII, registro 2 Africa Italiana, foglio 319.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Al Gagliardetto del XXIV battaglione coloniale.
Al Gagliardetto delle bande armate del Corpo indigeni della Somalia.
Al Gagliardetto del gruppo bande dell'altopiano.

MEDAGLIA DI BRONZO

Al Gagliardetto del II battaglione coloniale.
Al Gagliardetto del III battaglione coloniale.
Al Gagliardetto del I battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del II battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del III battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del IV battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del V battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto dell'VIII battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del IX battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto dell'XI battaglione arabo somalo.

CROCE DI GUERRA AL V. M.

Al Gagliardetto del III battaglione libico.
Al Gagliardetto del V battaglione libico.
Al Gagliardetto del VII battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del X battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del XII battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del XV battaglione coloniale.
Al Gagliardetto del XXIII battaglione coloniale.
Al Gagliardetto del 1° gruppo artiglieria cammellata del Corpo indigeni della Somalia Italiana.
Al Gagliardetto del 2° gruppo artiglieria cammellata del Corpo indigeni della Somalia Italiana.
Alla 7ª Batteria cammellata da 65/17 del Corpo indigeni della Somalia Italiana.
Al Gagliardetto del battaglione artieri coloniale della Somalia Italiana.
Al Gagliardetto del battaglione carri d'assalto del Regio Governo del Harar.

(2491)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1940-XVIII, n. 743.

Fissazione del termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129
Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere, nelle attuali contingenze, al ritiro delle monete di nichelio in circolazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 in circolazione cesseranno di avere corso legale con il 31 luglio 1940-XVIII.

Scaduto tale termine, a chiunque si trovi in possesso delle monete predette è fatto obbligo di consegnarle alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale. Le monete stesse, fino al 31 agosto 1940-XVIII, saranno cambiate al loro valore nominale e successivamente saranno pagate al loro valore di metallo.

Art. 2.

Disposizioni analoghe a quelle dell'articolo precedente potranno essere emanate con decreti del Ministro per le finanze per le monete di nichelio da lire 0,50 e da lire 0,20 in circolazione.

Art. 3.

Chiunque faccia incetta di monete di nichelio di conio nazionale, anche se fuori corso, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

Chiunque, trascorso il periodo assegnato per il cambio, verrà trovato in possesso delle predette monete sarà passibile dell'ammenda da lire 500 a lire 5000.

Art. 4.

Il presente decreto-legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 24 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 45. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 marzo 1940-XVIII, n. 744.

Trasformazione della Sezione per i combustibili, annessa all'Istituto di chimica industriale del Regio politecnico di Milano, in Regia stazione sperimentale per i combustibili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2544, che concerne fra l'altro, la istituzione di una Sezione speciale per i combustibili;

Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1838, che istituisce la Sezione per i combustibili, presso la Regia scuola superiore di chimica industriale di Bologna;

Visto il R. decreto 1° dicembre 1927, n. 2451, col quale la Sezione per i combustibili predetta è stata trasferita presso l'Istituto di chimica industriale della Regia scuola d'ingegneria di Milano;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-I, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969, concernente l'approvazione del regolamento per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1662, concernente il riordinamento del personale delle Regie stazioni sperimentali dell'industria;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, concernente modificazioni dell'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla trasformazione della « Sezione per i combustibili » in Regia stazione sperimentale per i combustibili;

Udito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La Sezione per i combustibili, annessa all'Istituto di chimica industriale del Regio politecnico di Milano, è trasformata a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in Regia Stazione sperimentale per i combustibili, con personalità giuridica propria e autonomia amministrativa, sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

La Regia stazione sperimentale per i combustibili di cui al precedente articolo è regolata dalle norme di cui ai Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, e 3 giugno 1924, n. 969, sul riordinamento dell'istruzione industriale, e al R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, riguardante il riordinamento del personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria, nonchè da quelle di carattere speciale e transitorio contenute nel presente decreto.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 3.

La Regia stazione sperimentale per i combustibili ha il compito di promuovere, coordinando la propria attività con quella generale svolta dal Consiglio nazionale delle ricerche a norma delle vigenti disposizioni, con indagini, studi, ricerche e analisi, il progresso tecnico dell'industria dei combustibili e di curare il perfezionamento del personale tecnico addetto all'industria stessa, ed in particolare:

a) seguire il movimento scientifico e tecnico nell'Italia ed all'estero, nel campo dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, dei carburanti e delle roccie bituminose;

b) studiare sperimentalmente il patrimonio dei combustibili italiani e le più adatte forme per il suo sfruttamento;

c) studiare ed esperimentare i processi per il ricavo dei sottoprodotti dei combustibili di cui alla precedente lettera *a*);

d) studiare ed esperimentare i processi di fabbricazione di combustibili per vie sintetiche;

e) studiare le migliori forme di utilizzazione di combustibili solidi e liquidi e dei carburanti importati dall'estero;

f) servire da organo consultivo del Ministero delle corporazioni in materia di combustibili, salvo quanto dispongono gli articoli 1 e 16 del R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, nei riguardi della funzione consultiva spettante al Consiglio nazionale delle ricerche per tutto ciò che attiene all'attività scientifica dello Stato;

g) addestrare giovani nella conoscenza della tecnica dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, dei carburanti e delle roccie bituminose;

h) eseguire, su richiesta delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici e parastatali, dei privati, analisi, ricerche, prove, controlli, nel campo dei combustibili solidi liquidi e gassosi, dei carburanti e delle roccie bituminose.

Art. 4.

A far parte del Consiglio di amministrazione che sarà formato a norma delle vigenti disposizioni sulle Regie stazioni sperimentali dell'industria saranno anche chiamati due componenti del Consiglio d'amministrazione del Regio politecnico di Milano, designati dal Ministro per l'educazione nazionale, e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 5.

Alle esigenze di personale della Stazione sperimentale dei combustibili viene provveduto aumentando, rispettivamente, la tabella *A* allegata al R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, e la tabella I, gruppo *C*, allegata al R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 271, dei seguenti posti:

a) un posto di direttore (dal grado 7° al 4°), un posto di vice direttore (grado 7°) due posti di aiuto direttore (grado 8°) due posti di assistente di 1ª classe (grado 9°), due posti di assistente di 2ª classe (grado 10°) nei ruoli di gruppo *A* del personale direttivo e del personale tecnico;

b) un posto di primo segretario (grado 9°) e un posto di segretario e vice segretario fra i gradi 10° e 11°, nel personale di segreteria, gruppo *B*;

c) un posto di primo assistente (grado 10°), uno di assistente di 1ª classe (grado 11°), uno di assistente di 2ª classe (grado 12°).

Art. 6.

Al concorso per titoli per la nomina a direttore straordinario ed al concorso per titoli ed esami per la nomina ad assistente di 2ª classe possono partecipare i laureati in chimica, chimica industriale, ingegneria industriale e ingegneria chimica.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 7.

Nella prima attuazione del presente decreto, da effettuarsi entro tre anni dalla sua pubblicazione, l'ammissione ed il collocamento nei gradi di cui alle tabelle del precedente art. 5,

saranno effettuati con le norme indicate nei seguenti articoli, senza comunque eccedere la disponibilità dei posti previsti per i singoli gradi dal già citato art. 5.

Per l'ammissione ed il collocamento di cui al precedente comma si prescinde nei riguardi del personale attualmente addetto alla Sezione combustibili, dal limite massimo di età per i posti di gruppo *A*, *B* e *C* e per i posti di gruppo *C* dal possesso del titolo di studio per chi attenda da almeno due anni alle funzioni di tale gruppo.

Art. 8.

Il posto di direttore straordinario (grado 7°) della Regia stazione sperimentale per i combustibili sarà conferito, a norma delle vigenti disposizioni, mediante concorso pubblico per titoli a persone in possesso: del diploma di laurea in chimica, chimica industriale, ingegneria industriale o ingegneria chimica e della libera docenza, che dimostrino, mediante pubblicazioni scientifiche, di possedere speciali cognizioni nelle discipline e nella tecnica dei combustibili.

A parità di altre condizioni costituisce titolo di preferenza il possesso della libera docenza in tecnologia chimica dei combustibili.

Il vincitore del concorso di cui al precedente comma conseguirà la promozione al grado superiore su parere favorevole del Comitato per le Regie stazioni sperimentali per l'industria di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1662.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i posti di assistente di 1ª classe (grado 9°), istituiti in forza del precedente art. 5, potranno essere conferiti alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 10 del R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, mediante concorso per titoli al quale potranno partecipare persone in possesso del diploma di laurea in chimica, chimica industriale, ingegneria o ingegneria chimica, che dimostrino mediante pubblicazioni scientifiche, di possedere speciali cognizioni nelle discipline e nella tecnica dei combustibili.

I vincitori del concorso suddetto potranno essere promossi al grado 8°, aiuto direttore, dopo quattro anni di permanenza nel grado 9°, e con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 6 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662.

Art. 10.

Il posto di vice segretario (grado 11°), di cui al precedente art. 5, potrà essere conferito, mediante concorso per titoli ed esami, al personale avventizio che presta servizio da data anteriore al 31 dicembre 1928, con funzioni anche tecniche di categoria *B*, presso la Sezione combustibili, purchè in possesso del titolo di studio prescritto dagli ordinamenti in vigore per l'accesso alle carriere tecniche ed amministrative di gruppo *B*.

Il vincitore del concorso suddetto potrà essere ammesso agli esami per merito distinto per la promozione al grado 9° a norma delle vigenti disposizioni, dopo sei anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 10° e 11° ma la promozione sarà conferita al compimento della normale anzianità richiesta per l'ammissione a detti esami.

Art. 11.

Due posti di allievo assistente (grado 13°) che si renderanno disponibili nel ruolo di gruppo *C* del Reale Corpo delle miniere per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 5, lettera *c*) del presente decreto potranno essere conferiti, in seguito a concorso per titoli ed esami, al personale avventizio, straordinario, cottimista, incaricato o comunque non di ruolo che presta servizio nell'Amministrazione dello Stato, da data anteriore al 1° dicembre 1932, prescindendo, se attendeva da due anni a funzioni di gruppo *C*, dal possesso del titolo di studio previsto per l'accesso a tale gruppo.

Art. 12.

Tra il Regio politecnico di Milano e la Regia stazione sperimentale per i combustibili verrà stipulata apposita convenzione da approvarsi dai Ministri per l'educazione nazionale, per le corporazioni e da quello per le finanze, con la quale saranno stabilite le condizioni e le modalità: per il trasferimento ed il passaggio alla Stazione del materiale di laboratorio e di gabinetto, del macchinario e dei mobili di proprietà della Sezione combustibili, installati nell'Istituto di chimica industriale, per la sistemazione e l'eventuale ripristino nei locali dell'Istituto predetto nei quali ha sede attualmente la Sezione, ed infine per la eventuale utilizzazione dei locali e delle aree in uso al Regio politecnico di Milano.

Alle spese eventualmente occorrenti per provvedere a quanto sopra sarà provveduto a carico del bilancio della Regia stazione sperimentale.

Art. 13.

Le spese occorrenti per l'esecuzione del presente provvedimento faranno carico allo stato di previsione del Ministero delle corporazioni e saranno annualmente determinate con la legge di bilancio.

Il Fondo speciale delle Corporazioni concorrerà nella spesa suddetta nella misura e nei modi che saranno determinati con separato provvedimento.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 27. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 aprile 1940-XVIII, n. 745.

Costituzione del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Benevento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e l'art. 99 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126;

Vista la deliberazione in data 29 luglio 1939 del Rettorato della provincia di Benevento, approvata con decreto interministeriale n. 03435 in data 1° novembre 1939;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito fra lo Stato e la provincia di Benevento, ai termini dell'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per la durata di anni 15 a cominciare dall'esercizio 1940-41 e fino a tutto l'esercizio 1954-55, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto-legge suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta Provincia.

Art. 2.

Il contributo dello Stato al suddetto Consorzio di rimboschimenti è determinato in L. 15.000 (quindicimila) annue, pari alla metà spesa da sostenersi per i suddetti lavori, mentre l'altra metà di L. 15.000 (quindicimila) annue rimane a carico della provincia di Benevento.

La predetta somma di L. 15.000 (quindicimila) sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con imputazione al corrispondente cap. 43 dell'esercizio 1939-40 a partire dall'esercizio 1940-41 e fino all'esercizio 1954-55.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 33. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 746.

Concessione di indennità di alloggio ai militi ammogliati della Milizia nazionale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 104 del regolamento per la Milizia nazionale della strada approvato col R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554, ed emanato in applicazione della legge 8 giugno 1931-IX, n. 836;

Vista la legge 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2062, con la quale ai carabinieri ammogliati è stata concessa l'indennità di alloggio nella stessa misura e con le stesse modalità e condizioni stabilite per i sottufficiali e appuntati ammogliati dell'Arma stessa;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di adeguare la misura dell'indennità di alloggio stabilita per i militi ammogliati della Milizia nazionale della strada a quella concessa ai carabinieri ammogliati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai militi ammogliati della Milizia nazionale della strada è concessa la indennità di alloggio nella stessa misura e con le stesse modalità stabilite per i sottufficiali e appuntati ammogliati dell'Arma dei Reali carabinieri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 43. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 747.

Istituzione di un posto di vice segretario presso la Regia scuola di magistero professionale per la donna di Forlì.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2116, che approva lo statuto e la tabella organica della Regia scuola di magistero professionale per la donna di Forlì;

Considerata l'opportunità di modificare la tabella *B* annessa al citato Regio decreto;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII è istituita, presso la Regia scuola di magistero professionale per la donna di Forlì, un posto di vice segretario da conferirsi per incarico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 35. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 748.

Requisiti per l'ammissione alla Regia Accademia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che detta norme relative ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi statali;

Visto il R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1595, che dà facoltà al Ministero dell'aeronautica di ammettere, fino a tutto il 1938, ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari della Regia Accademia aeronautica candidati con riserva di presentazione del titolo di studio;

Ritenuta la necessità di far luogo ad una proroga della facoltà suddetta fino a tutto il 1940;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per l'aeronautica è autorizzato ad avvalersi per tutto l'anno 1940-XIX della facoltà concessa con R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1595, circa i concorsi per l'ammissione ai corsi regolari della Regia Accademia aeronautica con riserva di presentazione del titolo di studio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 15. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 749.

Nomina di alto-atesini a vice segretari nel ruolo organico del Ministero per gli scambi e per le valute.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 141, concernente i ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153, che apporta modifiche nei ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto non più di due posti di vice segretario (grado 11°, gruppo A) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero per gli scambi e per le valute possono essere conferiti a giudizio insindacabile del Ministro per gli scambi e per le valute ad alto-atesini che, prescindendo dal limite massimo di età, siano in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per l'appartenenza ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Gli alto-atesini ammessi all'impiego ai sensi del precedente articolo conseguiranno la nomina in ruolo al grado di vice segretario se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione al compimento del prescritto periodo di prova.

Qualora le nomine suddette siano disposte con la medesima decorrenza, il più anziano d'età avrà la precedenza nel ruolo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 12. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 maggio 1940-XVIII, n. 750.

Tariffe postali, indennizzi per corrispondenze e pacchi smarriti, limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti e operazioni postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi postali, ed i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste, sono fissati con la tabella n. 1 allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

Le indennità per corrispondenze e pacchi smarriti, nei casi in cui esse sono dovute, vengono fissate nella misura risultante dalla tabella n. 2, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

Le frazioni di cinque centesimi che risultino dalla tassazione delle corrispondenze non francate, o francate insufficientemente, sono elevate a cinque centesimi interi.

Ugualmente sono elevate a cinque centesimi interi le frazioni predette che risultino dalla francatura preventiva delle corrispondenze, eccettuate fra queste le stampe periodiche spedite in abbonamento postale e quelle ad esse assimilate agli effetti della tariffa.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 122. — MANCINI

TABELLA N. 1

TARIFFE POSTALI

1) *Lettere e biglietti postali*:

a) diretti nel distretto postale dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	L.	0,25
b) diretti fuori del distretto dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	»	0,50
c) diretti nell'Africa Orientale Italiana, per ogni 15 grammi o frazione	»	0,75

2) *Cartoline di Stato e dell'industria privata*:

a) semplici:		
per il distretto	»	0,15
per fuori distretto	»	0,30
dirette nell'Africa Orientale Italiana	»	0,50
b) con risposta pagata:		
per il distretto	»	0,30
per fuori distretto	»	0,60
dirette nell'Africa Orientale Italiana	»	1,00

3) *Carte manoscritte*:

per i primi 200 grammi	»	0,60
per ogni 50 grammi o frazione successivi	»	0,20
se dirette nell'Africa Orientale Italiana, ogni 50 grammi o frazione, col minimo di L. 1	»	0,25

4) *Cartoline illustrate*:

con sola firma del mittente e data	»	0,10
con frasi di convenevoli espressi in un massimo di 5 parole	»	0,20
dirette nell'Africa Orientale Italiana:		
con sola firma del mittente e data	»	0,20
con frasi di convenevoli espressi in un massimo di 5 parole	»	0,25

5) *Biglietti da visita*:

con non più di 5 parole di convenevoli	»	0,20
se diretti nell'Africa Orientale Italiana	»	0,25

6) *Fatture commerciali*:

aventi i requisiti stabiliti dal Regolamento	L.	0,25
se dirette nell'Africa Orientale Italiana	»	0,40

7) *Partecipazioni* di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa	»	0,15
8) *Estratti di conto* delle amministrazioni dei giornali	»	0,10
9) *Cedole di commissioni librarie*	»	0,05

10) *Stampe periodiche spedite in abbonamento*:

1° Gruppo: giornali quotidiani - compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,008
per ogni 25 grammi o frazione in più	»	0,004
2° Gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani, che escano almeno una volta ogni 15 giorni:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,011
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	0,009
3° Gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,014
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	0,009
4° Gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili, che non si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari, di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,048
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	0,018

11) *Stampe propagandistiche non periodiche* spedite in abbonamento in quantità non inferiori a 10.000 esemplari per ogni spedizione:

tariffa uguale a quella delle stampe periodiche di quarto gruppo.

12) *Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite di seconda mano*:

per ogni 50 grammi o frazione	»	0,10

13) *Pagine pubblicitarie*:

intercalate e cucite nel testo delle riviste e delle altre pubblicazioni in fascicoli, spedite in abbonamento, se non numerate progressivamente con quelle del testo medesimo:

per ogni 50 grammi o frazione, e per ogni fascicolo, in aggiunta alla tassa in abbonamento corrisposta per il periodico di cui formano parte	»	0,05

14) *Carte punteggiate ad uso dei ciechi*:

per ogni chilogrammo o frazione	»	0,05

15) *Campioni di merci*:

per i primi 100 grammi	»	0,35
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	0,15
se diretti nell'Africa Orientale Italiana, ogni 50 grammi o frazione, col minimo di L. 0,50	»	0,25

16) *Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali*:

spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici:

per i primi 100 grammi . . . . L. 0,25
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 0,10
se diretti nell'Africa Orientale Italiana, ogni 50 grammi o frazione, col minimo di L. 0,40 » 0,20

17) *Pacchetti postali*:

per i primi 200 grammi . . . . » 1,20
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 0,30

18) *Diritto* da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette d'impostazione . . . . . . » 0,20

19) *Provvigione* da applicarsi sull'importo degli abbuoni concessi agli utenti di macchine affrancatrici per tasse applicate su corrispondenze o pacchi che non hanno avuto corso: 10 per cento: col minimo di L. 1.

20) *Associazione a giornali* (servizio limitato ai rapporti internazionali):

diritto fisso . . . . » 3,00
diritto mensile di rispedizione:
a) per periodici che si pubblicano più di una volta per settimana . . . . » 2,60
b) per gli altri periodici . . . . » 1,30

21) *Legalizzazione di atti*:

per ogni operazione, oltre le tasse normali . . » 1,00

22) *Notificazione atti giudiziari*:

a) francatura del piego in base alle tariffe normali;
b) raccomandazione del piego, in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione . . . . » 1,10

23) *Posta pneumatica*:

lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline, sopratassa . . . . » 0,15
lettere e biglietti oltre 15 fino a 30 grammi, sopratassa . . . . » 0,35

24) *Corrispondenze ferme in posta o ferme telegrafo*:

diritto fisso, se pagato dal mittente . . . » 0,15
diritto fisso, se pagato dal destinatario . . » 0,25

25) *Provvigione*, per la tenuta dei conti di credito, ogni 100 lire o frazione . . . . » 5,00

26) *Provvigione* per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone od enti che si obbligano di pagare le relative tasse di francatura: 10 % col minimo di L. 10 mensili.

27) *Caselle postali* - Nolo mensile:

per le caselle aperte . . . . » 6,00
per le caselle chiuse piccole . . . . . . » 8,00
per le caselle chiuse medie . . . . » 12,00
per le caselle chiuse grandi . . . . . . » 16,00

28) *Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi*:

se a cura degli interessati - diritto mensile . L. 8,00
se a cura dell'Amministrazione - diritto mensile . . . . » 20,00

29) *Deposito di garanzia* per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . » 40,00

30) *Diritto per recapito a domicilio*:

dei pieghi di stampe o carte manoscritte eccedenti il peso di 500 grammi:
a) per ogni piego fino a 1000 grammi . . » 0,40
b) per ogni piego di peso superiore a 1000 grammi, fermo il peso massimo di 2 kg. . . . . » 0,80

31) *Diritto di raccomandazione*:

oltre la tassa di francatura:
a) per le corrispondenze chiuse . . . . » 1,25
b) per le corrispondenze aperte, eccettuate quelle indicate alle successive lettere *c*) e *d*) . . » 0,60
c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici, per le stampe periodiche spedite in abbonamento e per le stampe propagandistiche non periodiche spedite pure in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari . . . » 0,30
d) per i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . . » 0,10

32) *Sopratassa di trasporto aereo*:

a) lettere e biglietti postali, per ogni porto di 15 grammi o frazione, cartoline con corrispondenza, cartoline illustrate, biglietti da visita, cedole di commissioni librarie, fatture commerciali e vaglia . . . . » 0,50
se diretti nell'Africa Orientale Italiana, ogni 5 grammi o frazione . . . . » 1,00
b) carte manoscritte, stampe, partecipazioni, campioni e pacchetti postali, ogni 50 grammi o frazione . . . . » 0,80
se diretti nell'Africa Orientale Italiana, ogni 25 grammi o frazione . . . . » 1,75
c) lettere provviste della sopratassa di espresso - escluse quelle dirette nell'Africa Orientale Italiana - ogni 15 grammi o frazione . . . » 0,25
d) cartoline illustrate e biglietti da visita, con non più di cinque parole di convenevoli, se spediti dal 15 dicembre di ogni anno al 5 gennaio dell'anno successivo, per ogni invio . . . . . » 0,15
se diretti nell'Africa Orientale Italiana, per ogni invio . . . . » 0,30
e) per le corrispondenze di cui alla lettera *b*) si applicano le sopratasse stabilite alla lettera *a*) quando, non eccedendo il peso di gr. 15 o 5, a seconda dei due casi ivi previsti, riescono più vantaggiose per gli utenti;
f) pacchi, oltre la tassa ordinaria ed il diritto di recapito per espresso:
fino a 1 kg. . . . . » 4,00
per ogni 500 grammi o frazione successivi . » 2,00
per i pacchi diretti nell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo è dovuta, oltre quella stabilita per l'interno, una sopratassa che non può eccedere L. 1,60 per ogni kg. e per ogni 100 km.

33) *Assicurazione corrispondenze e pacchi*:

a) Ordinaria:

per le prime 200 lire	L.	1,00
per ogni 100 lire o frazione in più	»	0,50

b) Convenzionale:

Tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria.

c) Contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati):

per le prime 200 lire	»	0,50
per ogni 100 lire o frazione in più	»	0,25

34) *Assegno su corrispondenze e pacchi*:

Diritto fisso oltre le tasse normali:

per ogni oggetto	»	0,50

35) *Espresso*:

Diritto fisso, oltre le tasse normali:

per ogni oggetto di corrispondenza	»	1,25
per ogni pacco	»	2,00

Per le corrispondenze da recapitarsi per espresso oltre i limiti entro i quali il recapito è obbligatorio, è dovuta dal destinatario, o, in caso di rifiuto, dal mittente, una tassa supplementare che viene determinata a seconda del costo della mano d'opera di ciascuna località senza eccedere in via normale lire 0,40 per ogni 500 metri di maggiore distanza dal limite del recapito gratuito, ed a seconda della tariffa locale per il nolo delle barche.

Se il recapito per espresso deve effettuarsi in ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche o di viabilità il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio.

36) *Pacchi ordinari*:

fino a 1 kg.	»	2,50
da oltre 1 fino a 3 kg.	»	5,00
da oltre 3 fino a 5 kg.	»	7,50
da oltre 5 fino a 10 kg.	»	12,50
da oltre 10 fino a 15 kg.	»	16,00
da oltre 15 fino a 20 kg.	»	18,00

per i pacchi ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe.

37) *Pacchi urgenti*:

a) non ingombranti:

fino a 1 kg.	»	7,00
da oltre 1 fino a 3 kg.	»	12,00
da oltre 3 fino a 5 kg.	»	17,00

b) ingombranti:

fino a 1 kg.	»	8,25
da oltre 1 fino a 3 kg.	»	14,50
da oltre 3 fino a 5 kg.	»	20,75

Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.

38) *Pacchi contenenti abiti borghesi* delle reclute e dei richiamati alle armi:

fino a 5 kg.	»	0,80
da oltre 5 fino a 10 kg.	»	1,20

Per gli ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe.

39) *Recipienti vuoti di ritorno*:

non ingombranti	»	3,00
ingombranti	»	4,50

40) *Tassa giornaliera di custodia dei pacchi*:

dopo 3 giorni di giacenza:

per i pacchi ordinari non gravati di assegno L. 0,25 (massimo L. 5); per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno L. 0,40 (massimo L. 8).

Sono esenti dalla tassa di custodia: i pacchi per i militari e per gli appartenenti alla M.V.S.N. purchè indirizzati presso il Comando o Corpo nel quale i destinatari prestano effettivamente servizio.

41) *Corrispettivi per concessioni di servizi*:

a) *Diritto* dovuto all'Amministrazione postale dalle agenzie autorizzate all'accettazione e al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:

per ogni oggetto	L.	0,10

b) *Diritto* dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:

per ogni oggetto	»	0,10

c) *Diritto* che dev'essere corrisposto alla Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg.:

per ogni pacco o collo fino a 1 kg.	»	0,50
per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 kg.	»	1,00
per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 kg.	»	1,50
per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 kg.	»	2,00

42) *Vaglia ordinari*:

tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 0,10):

fino all'importo di L. 25	»	0,40
oltre L. 25 fino a L. 50	»	0,80
oltre L. 50 fino a L. 100	»	1,20
oltre L. 100 fino a L. 200	»	2,00
per ogni 100 lire o frazione in più	»	0,50

43) *Vaglia fino a L. 25 diretti a militari* di truppa e gradi equivalenti delle altre Forze armate, tassa di emissione » 0,20

44) *Attestazione di emissione dei vaglia*:

per ogni attestazione	»	0,30

45) *Vaglia telegrafici*:

oltre la tassa di emissione e quella telegrafica, è dovuto per ogni vaglia un diritto di » 0,50

46) *Vaglia per tasse e concessioni*:

Tasse di emissione e costo del modulo come per i vaglia ordinari.

47) *Vaglia scaduti - tassa di rimborso*:

a) per vaglia ordinari, telegrafici e per tasse e concessioni, oltre alla tassa di emissione, pari a quella del titolo originale, per ogni vaglia:

fino a L. 10	»	0,10
oltre L. 10 fino a L. 100	»	0,30
oltre L. 100	»	0,50

b) per vaglia di servizio, di qualunque importo, per ogni vaglia » 1,50

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa e gradi equivalenti delle altre Forze armate, e quelli emessi per oggetti gravati di asse-

gno o per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

48) *Riscossione di crediti*:

diritto fisso di riscossione per ogni piego di importo fino a L. 10 . . . . L. 0,25
di oltre L. 10 fino a L. 200 . . . . . » 0,50
di oltre L. 200 fino a L. 1000 . . . . . » 1,00
di oltre L. 1000 fino a L. 2000 . . . . . » 2,00
di oltre L. 2000 fino a L. 3000 . . . . . » 3,00
di oltre L. 3000 fino a L. 4000 . . . . . » 4,00
di oltre L. 4000 . . . . » 5,00

Per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:
fino a L. 2000 . . . . » 2,00
di oltre L. 2000 . . . . » 5,00

49) *Conti correnti postali* (salve le esenzioni di tassa previste dall'art. 112 del Codice postale e delle telecomunicazioni):

a) *Versamenti*:
fino a L. 50 . . . . » 0,15
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . . . » 0,20
oltre L. 100 fino a L. 500 . . . . . . » 0,40
oltre L. 500 fino a L. 1000 . . . . . . » 0,60
oltre L. 1000 fino a L. 5000 . . . . . . » 1,00
oltre L. 5000 fino a L. 10.000 . . . . . . » 2,00
e successivamente L. 1 per ogni cinquemila lire o frazione, fino al massimo di L. 20 di tassa.

b) *Pagamenti*:
fino a L. 50 . . . . » 0.20
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . . . » 0,30
oltre L. 100 fino a L. 200 . . . . . . » 0,40
oltre L. 200 fino a L. 300 . . . . . . » 0,50
oltre L. 300 fino a L. 400 . . . . . . » 0,60
oltre L. 400 fino a L. 500 . . . . . . » 0,70
oltre L. 500 fino a L. 1000 . . . . . . » 0,90
e successivamente L. 0,25 per ogni mille lire o frazione, fino al massimo di L. 25 di tassa.

c) *Estratti di conto* richiesti dal correntista: per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . » 0,50

d) *Copia del conto* richiesta dal correntista: per ogni pagina (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . » 1,00

e) *Rinnovazione* degli assegni localizzati scaduti di validità:
diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . . » 1,00

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione, di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, di quelli emessi in esenzione di tassa per cause di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Regia marina imbarcati su Regie navi;

f) *Variazione* dell'intestazione del conto o dell'indirizzo del correntista - diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . » 1,00

g) *Procedura per smarrimento o sottrazione* di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati, diritto fisso (da addebitare sul conto del correntista) . . . . » 5,00

50) *Duplicazione* dei libretti di risparmio, per ogni libretto . . . . L. 3,00

51) *Estinzione* dei libretti di risparmio, per ogni libretto . . . . » 1,00
Se la somma a saldo è inferiore a L. 1 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

52) *Duplicazione* dei buoni postali fruttiferi:
per ogni buono d'importo fino a L. 500 . . » 1,00
per ogni buono d'importo fino a L. 1000 . . » 3,00
per ogni buono d'importo superiore a L. 1000 » 5,00
con un massimo di L. 50 per ogni richiesta comprendente più buoni.

53) *Avviso di ricevimento* . . . . » 0,50

54) *Avviso di pagamento* . . . . » 0,50

55) *Tessera di riconoscimento* . . . . . . » 3,70

56) *Tassa di reclamo* . . . . » 0,40

57) *Tassa per contrordini e disposizioni dati dai mittenti*:
per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio o ritiro di corrispondenze o pacchi, modificazione di indirizzo, ecc., oltre le spese di invio per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . . . . » 0,60

LIMITI MASSIMI DI PESO.

1) Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste . . . Kg. 2
2) Carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . » 7
3) Pacchetti postali . . . . » 1
4) Campioni, salva l'eccezione di cui al successivo n. 6 . . . . Gr. 500
5) Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente dalle case produttrici a medici, cliniche, ospedali, istituti speciali di cura . . . . » 500
6) Campioni contenenti vaccino Jenneriano contro il vaiuolo o quelli di uso umano e veterinario, sieri preventivi e curativi, medicinali e disinfettanti spediti per espresso dagli istituti nazionali produttori di sieri e vaccini, da rappresentanti e depositari di prodotti di istituti sieroterapici esteri, dai laboratori della sanità pubblica, da istituti universitari, e da case produttrici di medicinali sulla esibizione di documenti comprovanti in chi spedisce il possesso dei requisiti voluti, e i campioni di chinino dello Stato spediti per espresso dal deposito centrale in Torino ai comuni della Sicilia, della Sardegna, e delle provincie meridionali d'Italia, peso massimo . . . . Kg. 1
7) Cartoline per corrispondenza . . . . . Gr. 5
8) Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali ammesse a tariffa ridotta, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissione librarie ammesse a tariffa ridotta . . . . » 15
9) Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc. . . . . » 50
10) Pieghi sottofascia contenenti libri spediti da case editrici o librarie con tariffa ridotta . . » 700

11) Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenze, quando il servizio sia fatto da agenti dell'Amministrazione:

vuote	Gr.	500
con la corrispondenza	Kg.	2

12) Pacchi:

a) Pacchi postali comuni	»	20
b) Pacchi urgenti	»	5
c) Pacchi espressi	»	10
d) Pacchi aerei	»	5
e) Pacchi contenenti libri spediti da editori a tariffa ridotta	»	20
f) Pacchi contenenti indumenti civili dei chiamati alle armi	»	10

Per le corrispondenze si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando riescono più favorevoli per gli utenti.

Dimensioni massime.

1) Lettere, manoscritti, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, e spedizioni miste, cm. 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.

2) Biglietti postali, aperti, cm. 20 × 14,50.

3) Cartoline con corrispondenza: di Stato, e dell'industria privata cm. 15 × 10,5.

4) Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, e fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammessi a tariffa ridotta, cm. 15 × 10,5.

Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori, purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegature e non superino il peso massimo per esse stabilito.

5) Campioni e pacchetti postali cm. 45 × 20 × 10, o, se a forma di rotolo, cm. 45 di lunghezza con cm. 15 di diametro.

6) Pacchi:

a) *non ingombranti*: una delle dimensioni non può superare un metro e la somma della lunghezza e del più grande giro, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può superare m. 2,50;

b) *ingombranti*: se eccedono le dimensioni dei non ingombranti senza però superare m. 1,50 in lunghezza e m. 3 nella somma di questa e del più grande giro, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza;

c) *aerei*: non possono superare un metro in un senso qualsiasi, nè il volume di 55 decimetri cubi.

7) Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenze quando il servizio sia fatto da agenti dell'Amministrazione: centimetri 50 × 30.

Per le corrispondenze si applicano i limiti di dimensioni stabiliti nei rapporti internazionali quando riescono più favorevoli per gli utenti.

Dimensioni minime.

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm. 10 × 7 se spedite in via ordinaria e a cm. 13 × 9 se spedite in raccomandazione o in assicurazione.

b) Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore ad un decimetro cubo.

Limiti di valore e di assegno.

1) *Assicurazione*:

Ordinaria:

a) nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe:

per le corrispondenze	L.	10.000
per i pacchi	»	1.000

b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe, e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi	»	1.000

c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi	»	200

Convenzionale: Nei casi indicati nelle precedenti lettere a) e b):

per le corrispondenze	»	1.000
per i pacchi	»	500

nel caso indicato nella precedente lettera c):

per corrispondenze e pacchi	»	200

2) *Assegno* di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

a) campioni	»	15

b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto dei giornali, stampe non periodiche o periodiche spedite di seconda mano, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali (quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione o, eventualmente per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe	»	3.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime	»	1.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie e fra queste	»	200

3) *Vaglia*:

Limite minimo di L. 1 (eccetto per i rimborsi di assegni o di spese di protesto anticipate o di ordinativi giudiziari, o di versamento di imposta di consumo).

Limite massimo L. 1.000, ridotte a L. 200 quando al servizio siano interessate collettorie postali.

E' fatta eccezione per i vaglia da e per gli uffici dell'A.O.I., della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo e per quelli emessi in dipendenza di crediti e di assegni riscossi, per i quali valgono i limiti stabiliti per tali speciali servizi.

4) *Riscossioni di crediti, limiti massimi*:

L. 5.000, ridotte a L. 1.000 quando al servizio siano interessate ricevitorie di 3ª classe, e salvo il maggior limite stabilito dal regolamento per alcuni uffici coloniali.

5) *Conti correnti postali*:

Limiti massimi:

a) qualunque somma per le operazioni eseguite presso le Casse provinciali delle poste, per quelle di postagiro e per quelle eseguite in qualunque ufficio postale a mezzo di titoli nominativi, anzichè in contanti, eccezione fatta per gli assegni all'ordine e per quelli a vista, che in nessun caso, possono superare l'importo di lire centomila;

b) L. 100.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Cassa » degli uffici dei conti correnti che detengono il conto cui l'operazione deve essere iscritta;

c) L. 20.000 per gli uffici principali non in sede di capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per quelle di 1ª e di 2ª classe;

d) L. 1.000 per le ricevitorie di 3ª classe.

Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri.

I limiti anzidetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Limiti minimi:

a) L. 1 per i versamenti, i postagiro e gli assegni localizzati;

b) L. 50 per gli assegni all'ordine.

6) *Risparmi e buoni postali fruttiferi*:

a) limite minimo delle operazioni nei risparmi, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento . . . L. 5

b) limite massimo delle operazioni nel servizio dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi: qualunque somma, fatta eccezione per le ricevitorie di 3ª classe, e le agenzie ad esse assimilate, per le quali il limite è di L. 1.000, senza tener conto, nel caso di rimborso di buoni, dell'importo degli interessi eventualmente maturati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

TABELLA N. 2

Indennità di smarrimento per corrispondenze e pacchi

1) *Corrispondenze*: indennità per raccomandate smarrite:

a) per ogni corrispondenza chiusa	L.	25,00
b) per ogni corrispondenza aperta, eccettuate quelle appresso indicate	»	15,00
c) per ogni piego contenente libri spediti da editori a tariffa ridotta	»	7,50
d) per ogni campione contenente saggi gratuiti di medicinali, spedito a tariffa ridotta	»	7,50
e) per ogni piego, spedito in abbonamento, contenente stampe periodiche o stampe propagandistiche non periodiche presentate in quantità non inferiore a 10.000 esemplari	»	7,50
f) per ogni piego contenente carte punteggiate ad uso dei ciechi, spedito con la speciale tariffa ridotta	»	5,00

2) *Pacchi*: indennità di smarrimento per:

a) pacchi ordinari:		
fino a 5 kg.	»	30,00
da oltre 5 fino a 10 kg.	»	45,00
da oltre 10 fino a 15 kg.	»	60,00
da oltre 15 fino a 20 kg.	»	75,00
b) pacchi contenenti libri spediti a tariffa ridotta da Case editrici o librarie:		
fino a 5 kg.	»	15,00
da oltre 5 fino a 10 kg.	»	22,50
da oltre 10 fino a 15 kg.	»	30,00
da oltre 15 fino a 20 kg.	»	37,50
c) pacchi contenenti abiti civili dei chiamati alle armi, spediti con la speciale tariffa ridotta:		
fino a 5 kg.	L.	10,00
da oltre 5 fino a 10 kg.	»	20,00
d) recipienti vuoti di ritorno, spediti con la speciale tariffa ridotta	»	5,00

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII, n. 751.

Approvazione del piano particolareggiato di variante al piano particolareggiato del Lido di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933-XI, n. 1331, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XI, n. 1938, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia di Roma, estendendo a tale piano, in quanto applicabili, tutte le disposizioni vigenti per il piano regolatore della città di Roma, di cui al R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 giugno 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti addì 18 giugno 1936-XIV, atti del Governo, registro 374, foglio 128, con il quale è stata approvata una variante al detto piano di massima della spiaggia di Roma, nonchè il relativo piano particolareggiato;

Vista la domanda pervenuta al Ministero dei lavori pubblici il 9 febbraio 1940-XVIII, con la quale il Governatore di Roma, in base alla propria deliberazione 27 novembre 1939-XVIII, n. 5138, ha chiesto che sia approvato un progetto di variante (Lido-*bis*) al detto piano particolareggiato approvato col citato R. decreto 4 giugno 1936-XIV;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non sono state presentate opposizioni o reclami di sorta;

Considerato che il presente piano di variante segue le direttive del piano di massima della spiaggia di Roma, quale risulta dal piano originario approvato col citato R. decreto-legge 13 luglio 1933-XI, n. 1331, e dalla successiva variante approvata con il su richiamato R. decreto 4 giugno 1936-XIV, per cui esso appare ammissibile e meritevole di approvazione, eccetto nella parte da stralciarsi qui appresso indicata e salvo le osservazioni pure qui di seguito indicate;

Considerata l'opportunità di stralciare dalla presente approvazione la parte del piano compresa fra il viale Vittorio Emanuele, la via Santa Monica, la piazza Marco Aurelio e il Lungomare, affinchè la sistemazione di tale zona sia sottoposta a nuovi studi da parte del Governatorato;

Che non appare giustificata da nessuna ragione estetica la creazione di un piccolo giardino sulla piazza antistante all'edificio delle poste e dei telegrafi, mentre sembra molto più opportuno uniformarsi in detto punto agli altri due fabbricati esistenti di fianco e di fronte, dato che l'edificio postale con il suo carattere particolare non crea la necessità di quell'inquadramento decoroso che non si può certo assicurare con un piccolo giardino;

Che non potendosi ammettere la creazione del piccolo giardino nella piazza antistante all'edificio postale, la palazzina da costruire in tale punto dovrà avere lo stesso smusso delle esistenti palazzine di fianco e di fronte;

Che è opportuno tenere di una larghezza unica di m. 34 tutto il grande viale parallelo al viale della Marina e ciò anche ai fini dell'alberatura da prevedersi sul viale;

Considerato che possa consentirsi al Governatorato di avvalersi della facoltà concessa dal R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 401, sul piano regolatore della città, per le porzioni di isolati vincolate ad esproprio per demolizione e ricostruzione a palazzine nella parte di variante approvata col presente decreto;

Visto il parere n. 208 in data 5 marzo 1940-XVIII della Commissione istituita con l'art. 3 del succitato R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con le esclusioni e con le osservazioni di cui alle premesse è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 luglio 1933-XI, n. 1331, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1938, nonchè ai sensi e per gli effetti delle richiamate vigenti disposizioni sul piano regolatore della città di cui al R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981, e successive modificazioni, il piano particolareggiato di variante al piano particolareggiato del Lido di Roma, di cui al R. decreto 4 giugno 1936-XIV.

Il detto piano particolareggiato di variante sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:5000 in un piano particolareggiato in iscala 1:2000 (in tre fogli) ed in un elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni ed a vincoli documenti in data 10 novembre 1939-XVIII ed a firma dell'ispettore generale dei Servizi tecnici del Governatorato ing. P. Salatino.

È confermata la facoltà del Governatorato di avvalersi delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 401, per quanto riguarda le porzioni di isolati vincolate ad esproprio per demolizione e ricostruzione a palazzine ricadenti nella parte del presente piano di variante che viene approvata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 17. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII, n. 752.

Autorizzazione al comune di Tomba di Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino, a modificare la propria denominazione in « Tavullia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta l'istanza con la quale il podestà di Tomba di Pesaro chiede, in esecuzione della propria deliberazione 12 dicembre 1938-XVII l'autorizzazione a modificare la denominazione di quel comune in « Tavullia »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Pesaro e Urbino in adunanza del 3 febbraio 1939-XVII;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Tomba di Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Tavullia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 37. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 753.

Erezione in ente morale dell'Istituto « Maris Stella » con sede in Chioggia (Venezia).

N. 753. R. decreto 22 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Istituto « Maris Stella », con sede in Chioggia (Venezia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma. L'Opera pia « Cav. Lorenzo Rossi » viene fusa con l'Istituto « Maris Stella » e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Posta Corona » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 2 maggio 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Posta Corona », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia, in testa alla ditta Jannuzzi Giovanni fu Sebastiano, alla partita n. 455, foglio di mappa 142, particelle 8, 11 e 10, per la superficie di ha. 75.11.16 e con la rendita imponibile di L. 2717,86.

Detto fondo è diviso in due appezzamenti: il primo confina a nord con proprietà di Anna Jannuzzi, ad est col tratturello Foggia-Castelluccio dei Sauri, a sud con proprietà di Francesca Paranzino, ad ovest col tratturo Foggia-Camporeale; il secondo appezzamento confina: a nord, sud ed ovest

con proprietà di Francesca Paranzino e ad est col tratturello Foggia-Castelluccio dei Sauri.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Posta Corona » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 130.000 (centotrentamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 233. — D'ELIA

(2495)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 giugno 1940-XVIII.

Mobilitazione civile di alcuni Enti interessanti il Ministero delle comunicazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle comunicazioni;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, sono mobilitati civilmente i seguenti Enti:

Compagnie dei lavoratori portuali, istituite a mente del R. decreto-legge 24 gennaio 1929-VII, n. 166;
Consorzio autonomo del porto di Genova;
Provveditorato al porto di Venezia;
Azienda dei magazzini generali di Trieste;
Azienda dei magazzini generali di Fiume.

Il presente decreto entrerà in vigore da oggi, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2506)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1940-XVIII.

Nomina del gestore governativo dell'Azienda patrimoniale del demanio dello Stato « Regie Terme di Salsomaggiore » (Parma).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1933, registro 4, foglio 300, con cui fu provveduto alla revoca della concessione delle « Regie Terme di Salsomaggiore » Azienda patrimoniale del demanio dello Stato, e fu data autorizzazione al Ministero delle finanze di affidare la gestione ad apposito delegato, tenuto ad agire a nome e per conto dello Stato;

Visto il R. decreto 19 aprile 1934-XII, n. 761 (*Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1934), che reca le norme per la gestione diretta delle Regie Terme di Salsomaggiore ed il R. decreto 6 maggio 1935-XIII, n. 629 (*Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1935), che autorizza la gestione e l'attribuzione delle responsabilità e delle incompatibilità dei funzionari dello Stato;

Visti i decreti Ministeriali del 26 marzo 1933-XI di nomina del comm. rag. Silvio Giove; del 31 marzo 1935 di nomina come gestore del comm. dott. Canuto Rizzatti e del 26 ottobre 1939-XVIII di nomina, con incarico temporaneo, del gr. uff. Fulco Ruffini;

Ritenuto che permangono le ragioni per le quali la gestione è stata assunta direttamente dallo Stato, dal 1° giugno 1933;

Decreta:

A decorrere dal 15 giugno 1940-XVIII la gestione dell'Azienda patrimoniale del Demanio dello Stato « Regie Terme di Salsomaggiore » è affidata, a nome e per conto dello Stato, al comm. rag. Giuseppe Ricchiardi, con osservanza delle norme approvate col R. decreto 19 aprile 1934, n. 761, modificato col R. decreto 6 maggio 1935, n. 629. Il comm. Ricchiardi risulta iscritto al Partito Nazionale Fascista.

Il presente decreto sarà rimesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2496)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.

Approvazione di condizioni particolari di polizza per le assicurazioni collettive presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1925, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni collettive;

Sentito il Comitato consultivo della corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti condizioni particolari di polizza per assicurazioni collettive presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste:

a) clausole relative ad agevolazioni da accordare in assicurazioni collettive di notevole importanza;

b) condizioni speciali per il pagamento, in caso di invalidità, della somma assicurata in caso di morte.

Roma, addì 27 giugno 1940-XVIII

(2449) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1940-XVIII.

Autorizzazione all'emissione, per l'esercizio finanziario 1940-41, di buoni del Tesoro ordinari da uno a dodici mesi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 15 della legge 6 giugno 1940, n. 646, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1° luglio 1940-30 giugno 1941;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione per l'esercizio finanziario 1940-41 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni da uno ad undici mesi saranno distinti in nove serie aventi per contrassegno i numeri romani da I a IX, come segue:

Serie		
Serie I	L.	500
» II	»	1.000
» III	»	2.000
» IV	»	5.000
» V	»	10.000
» VI	»	50.000
» VII	»	100.000
» VIII	»	500.000
» IX	»	10.000.000

Quelli a dodici mesi saranno invece distinti con lettere dell'alfabeto da A ad I come segue:

Serie		
Serie A	L.	500
» B	»	1.000
» C	»	2.000
» D	»	5.000
» E	»	10.000
» F	»	50.000
» G	»	100.000
» H	»	500.000
» I	»	10.000.000

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

Per i buoni da uno a due mesi in ragione di L. 3,25 % annue;

Per i buoni da tre a quattro mesi in ragione di L. 3,75 % annue;

Per i buoni da cinque a sei mesi in ragione di L. 4,25 % annue;

Per i buoni da sette a nove mesi in ragione di L. 4,75 % annue;

Per i buoni da dieci a dodici mesi in ragione di L. 5 % annue.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 giugno 1940-XVIII

(2519) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della donazione di un immobile destinato a Casa della G.I.L. di Talmassons (Udine).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F. MINISTRO SEGRETARIO DI STATO COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Talmassons (Udine) una sede per le locali organizzazioni giovanili, quel Comune è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L. i seguenti beni:

a) in comune censuario di Talmassons: mappali n. 267 di are 16,50; n. 268-*a* di are 16,10; n. 268-*b* di are 16,10; n. 268-*c* di are 16,20; totale are 64,90; valutati L. 16.225:

b) la Casa della G.I.L., costruita sui mappali suddescritti, con tutti gli annessi e connessi, fissi ed infissi, che, a termine di collaudo, valutasi in L. 120.496,95. Il tutto per un valore complessivo di L. 136.721,95;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di donazione n. 591 di repertorio in data 30 dicembre 1939-XVIII, a rogito Someda De Marco dott. Pietro, notaio in Udine, ivi registrato il 21 novembre 1940-XVIII, al n. 2480 A.P. e trascritto il 4 marzo stesso anno, al n. 3867 del registro generale d'ordine e n. 2791 part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, dell'immobile destinato a Casa della G.I.L. di Talmassons è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2478)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della donazione alla G.I.L. degli immobili costituenti la Colonia marina di Apuania-Marina di Massa.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F. MINISTRO SEGRETARIO DI STATO COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che i coniugi John Gerhard Hagemeyer e Francisca De La Escosura in Hagemeyer residenti a Firenze hanno deciso di donare alla G.I.L. i seguenti immobili posti in comune di Apuania - Marina di Massa, ivi compreso tutto il mobilio e quant'altro arreda gli immobili stessi;

1) fabbricato ad uso ospizio con dipendenze, distinto al catasto di Apuania - Massa in sez. *B* dalla particella 4431, composto di piani due e vani tredici;

2) casa di civile abitazione di piani uno e vani sei, distinta in sez. *B* dalla particella 2969;

3) fabbricato di piani uno e vani due, distinto in sez. *B* dalla particella 5463;

4) altro fabbricato di piani uno e vani due, distinto in sez. *B*, dalla particella 5464;

5) altro di piani uno e vani uno, distinto in sez. *B* dalla particella 5465;

6) altro di piani uno e vani due, distinto in sez. *G* dalla particella 5466;

7) vigneto della superficie di are 04.04, distinto in sez. B dalla particella 2895;

8) fabbricato rurale, distinto in sez. B dalla particella 2896, con terreno della superficie di are 02.54;

9) bosco di alto fusto, della superficie di are 05.39, distinto in sez. B dalla particella 2959;

10) bosco di alto fusto, della superficie di are 317.10, distinto in sez. B dalla particella 2968;

11) altro appezzamento di bosco di alto fusto, della superficie di are 37.10, distinto in sez. B dalla particella 2970;

12) terreno seminativo della superficie di are 31.20, distinto in sez. B dalla particella 2894.

Confini: Dalle Piane, Edison Colonia marina, via Vicinale, salvo, ecc.;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 22 settembre 1939-XVII, rep. n. 58269, a rogito dott. Ferdinando Onori, notaio in Firenze, registrato in Firenze il 2 ottobre 1939 al n. 1811, vol. 432, mod. I, ivi trascritto il 26 ottobre 1939-XVII, volume 432, art. 3622;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione come sopra disposta degli immobili costituenti la Colonia marina di Apuania - Marina di Massa è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2458)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 3 corrente, è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge concernente la conversione in legge del R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 664, che anticipa di 60 minuti primi l'ora normale, a partire dalle ore 24 del giorno 14 giugno 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 28 giugno 1940-XVIII.

(2521)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 3 luglio 1940-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1940-XVIII, n. 430, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

(2522)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 12148 del 16 maggio 1940-XVIII, il sig. Foà Umberto di Oreste e di Grosso Palmira, nato ad Asti il 24 gennaio 1914, residente ad Asti, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Foà » con quello materno di « Grosso » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2483)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18303 del 30 maggio 1940-XVIII, il sig. Colombo Bisacco Ugo fu Pompeo e fu Radaelli Giacinta, nato a Meda il 3 gennaio 1905, residente a Porto Marghera (Venezia), è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Colombo Bisacco » con quello di « Bisacco », ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Pulin Flora di Francesco, nata a Pontelongo il 7 agosto 1914, e ai figli Francesco e Silvana, nati rispettivamente a Padova il 28 novembre 1936 e Venezia il 26 maggio 1938.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2484)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18419 del 28 maggio 1940-XVIII, la signora Perugia Franca di Giuseppe Alberto e di Parenti Bianca, nata a Firenze il 27 novembre 1912, residente a Firenze, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Perugia » con quello materno di « Parenti » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2485)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

(*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 1939 e n. 80 del 1940).

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI BOLOGNA

1) *Ditta Castelfranchi Ugo*: iscritta al n. 55025 del registro ditte; individuale, di Castelfranchi Ugo fu Alessandro; sede: Bologna, via Tovaglie, 12; attività: agente di commercio. Il Castelfranchi è stato discriminato con provvedimento n. 1232/5683 del 1939. Cessato il 16 giugno 1940.

2) *Ditta David Berysz*: iscritta al n. 36801 del registro ditte; individuale, di David Berysz di Mosè; sede: Bologna, via Indipendenza n. 21; attività: commercio maglierie, biancherie, stoffe e pizzi; personale impiegato n. 4. Il David è apolide.

3) *Ditta De Paz Neldo*: iscritta al n. 40342 del registro ditte; individuale, di De Paz Neldo di Alfredo; sede: Bologna, via San Felice, 136; attività: commercio ambulante. Cessato il 20 giugno 1940.

4) *Ditta Enea Mortara*: iscritta al n. 15877 del registro ditte; società di fatto fra Fiorentino Rosa Amelia ved. Mortara, Mortara Franco Enrico fu Enea, Mortara Corrado fu Enea; sede: Bologna, via C. Battisti, 10; attività: rappresentanza e commercio pellami e cuoio. Fiorentino Rosa Amelia ved. Mortara è stata discriminata con provvedimento n. 1770/9637 del 30 marzo 1940.

5) *Ditta Rossi dott. Alberto*: iscritta al n. 57676 del registro ditte; individuale, di Rossi dott. Alberto di Giuseppe; sede: Bologna, via Gombruti, 19; attività: rappresentanze; personale impiegato n.

6) *Ditta A. B. Wernicoff*: iscritta al n. 392 del registro ditte; individuale, di Wernicoff Alberto Berko fu Leone; sede: Bologna, via d'Azeglio, 36; attività: commercio al minuto di pizzi, biancheria confezionata e ricami; personale impiegato n. 5. Il Wernicoff è apolide.

(2486)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Incorporazione dei Consorzi idraulici di 3ª categoria « Acqua e Olio » e « della Forma di Fiaia e S. Lorenzo » nel Consorzio di bonifica della Conca Ternana (Terni).

Con R. decreto 18 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio successivo, al registro 10, foglio 391, i Consorzi idraulici di 3ª categoria « Acqua e Olio » e « della Forma di Fiaia e S. Lorenzo » sono stati incorporati nel Consorzio di bonifica della Conca Ternana (Terni), il quale succede ad essi nei diritti e negli obblighi.

(2499)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 161.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 847401 dell'importo di L. 50, rilasciata il 20 marzo 1939 dall'Esattoria di Villabate pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fontana Antonia fu Ambrogio per l'art. 12 fabbricati comune Villabate, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Salmeri Francesco.

Ai termini e per gli effetti dall'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 162.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 48921 di L. 100 rilasciata il 17 giugno 1937 dalla Esattoria di Palermo per versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936 n. 1743, dovuta dalla ditta Martorana Vincenzo di Antonio secondo l'art. 12252 del ruolo fabbricati del comune di Palermo e con delega allo stesso Martorana Vincenzo per il ritiro dei titoli del Prestito.

Si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 163.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª n. 273654 di L. 168 rilasciata il 30 ottobre 1939 dalla Esattoria di Cefalà Diana per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Aglione Salvatore fu Michele secondo l'art. 2 del ruolo terreni del comune di Cefalà Diana e con delega allo stesso Aglione Salvatore per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 164.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 893030 di L. 66,80 rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria di Genova per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Nelli Maria Rosaria fu Carmine maritata Greco secondo l'art. 334 del ruolo terreni del comune di Ginosa con delega a Grieco Antonio fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903 si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 165.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª n. 887234 e serie 1ª n. 887273 rispettivamente dell'importo di L. 185 e n. 183, rilasciate il 18 marzo e 29 aprile 1937 dall'Esattoria di Nova Siri, pel versamento della 1ª e 2ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Stigliano Giovanni fu Vito Nicola e figlio Vito Nicola, per l'art. 98/902 terreni con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Stigliano Giovanni fu Vito Nicola.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmesso alla Sezione di Regia tesoreria di Matera l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 166.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 27769 di L. 600 rilasciata il 30 marzo 1937 dalla Esattoria consorziale di Valdigna d'Aosta per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Jacquemod Elvira fu Battista secondo l'art. 7 del ruolo fabbricati del comune di La Thuile con delega a Moschini Angelo di Ornavasso per il ritiro dei titoli definitivi al Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Aosta l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 167.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 136220 di L. 268, rilasciata il 15 aprile 1938 dalla Esattoria comunale di Città di Castello pel pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Amantini Maria fu Giacomo e Frappiccini Primo fu Salvatore secondo l'art. 2 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Frappiccini Primo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 168.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 147971 di L. 400, rilasciata il 18 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Norcia pel pagamento della 4ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Testa Alessandro e Mario prof. e Onori Marino di Leandro usufruttuario secondo l'art. 204 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla Cassa di risparmio di Spoleto per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 169.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 2ª serie n. 284676 di L. 116,65, rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Bomba (Chieti) pel versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Masuti Francesco Paolo fu Raffaele ed altri secondo l'art. 4 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Masuti Francesco Paolo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 170.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 4ª n 591549 di L. 83,30, rilasciata il 30 dicembre 1937 dalla Esattoria di Oggiona con S. Stefano per versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936 n. s., n. 1743, dovuta dalla ditta Macchi Ettore livellario a Gottardi Francesco di Giuseppe secondo l'art. 24 del ruolo terreni del comune di Oggiona con S. Stefano e con delega a Macchi Ettore fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Varese l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 171.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 170103 (serie 2ª), n. 170138 (serie 2ª), n. 162959 (serie 3ª), n. 77031 (serie 6ª), numero 77055 (serie 6ª), n. 77110 (serie 6ª) di L. 120 la prima e di L. 116 ciascuna le altre, rilasciate rispettivamente il 31 marzo, 29 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 29 ottobre 1937 e 3 febbraio 1938, dell'Esattoria comunale di Palazzuolo Romagna (Firenze) pel pagamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Zavagli Girolamo fu Antonio sull'art. 28 del ruolo fabbricati del Comune suddetto con delega a Mengozzi Attilio di Vincenzo, le prime cinque, e al Credito Romagnolo, agenzia Palazzuolo Romagna la sesta, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti, al Credito Romagnolo, agenzia di Palazzuolo Romagna, delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 172.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 832764 di L. 233,60 rilasciata il 14 giugno 1937 dalla Esattoria di Orsara di Puglia per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Monaco Rocco fu Leonardo secondo l'art. 183 del ruolo terreni del comune di Orsara di Puglia e con delega a Monaco Rocco fu Leonardo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Foggia l'attestazione che terrà le veci della quietanza suddetta agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 173.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 399696 di L. 33,50, rilasciata il 25 novembre 1938 dall'Esattoria comunale di Fondi pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta La Rocca Giovanni fu Luigi secondo l'art. 81 del ruolo terreni del comune di S. Biagio, con delega allo stesso La Rocca Giovanni fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 173-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 399695 di L. 16,75, rilasciata il 25 novembre 1938 dall'Esattoria comunale di Fondi pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta La Rocca Giovanni fu Luigi secondo l'art. 82 del ruolo terreni del comune di Monte S. Biagio, con delega allo stesso La Rocca Giovanni fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 173-III.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 399694 di lire 33,50, rilasciata il 25 novembre 1938 dall'Esattoria comunale di Fondi pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta La Rocca Giovanni fu Luigi, secondo l'art. 83 del ruolo terreni del comune di Monte S. Biagio, con delega allo stesso La Rocca Giovanni fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 174.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 563405 di L. 133,50 rilasciata il 2 aprile 1937 dalla Esattoria di Vittorio Veneto per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Speranza Bortolo, Luigi, Caterina, e Teresa fu Giovanni secondo l'art. 33 del ruolo fabbricati del comune di Colle Umberto e con delega a Tonon Giuseppe di Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 175.

E' stata denunziata la distruzione della quietanza serie 1ª numero 905755 di L. 800 rilasciata il 15 novembre 1937 dalla Esattoria di Sannicandro per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Baccellieri Luca fu Michele secondo l'art. 94 del ruolo terreni del comune di Sannicandro e con delega a Ranieri Antonia fu Visto per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Bari l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

(1675) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di certificato del Consolidato 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 193.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale scaduta il 1° luglio 1939, relativa al certificato consolidato 3,50 % (1906) n. 531397, di L. 700, a favore di Garino Ernesto fu Giuseppe, domiciliato in Genova, ipotecato. Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2107)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 160.

E stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato Cons. 3,50 % (1906) n. 487763 di L. 140 di rendita annua, intestato a Pesce Michele fu Gennaro, domiciliato a Trenchina (Potenza)

Poichè tale certificato è sprovvisto del secondo mezzo foglio a tergo del quale si annotarono prima del luglio 1927 i pagamenti delle rate semestrali, e di esso è stato denunciato lo smarrimento, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione rimanendo priva di alcun valore e virtualmente annullato il detto mezzo foglio.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

(1674) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

(2ª *pubblicazione*).

Rettifica d'intestazione di certificato di Credito comunale e provinciale

Si dichiara che il certificato di Credito comunale e provinciale 3,75% ordinario del valore nominale di L. 5000, intestato e vincolato come segue, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, venne intestato e vincolato come alla colonna 1, mentre doveva intestarsi e vincolarsi come alla colonna 2, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari del certificato stesso.

Intestazione da rettificare 1	Tenore della rettifica 2
Figli nati e nascituri di Boasi *Nicoletta* Luigia fu Luigi e Boasi *Nicoletta* Luigia fu Luigi, quale erede del figlio Fausto Goeta fu Luigi, con avvertenza che i figli nati sono: Goeta Luigi, Augusto, Amos, Rodolfo ed Ines, fratelli e sorella fu Luigi, maggiorenni, dom. a Genova, e con usufrutto vitalizio a favore di Boasi *Nicoletta* Luigia, madre dei titolari, dom. a Genova.	Figli nati e nascituri di Boasi *Luigia* - Maria - Nicoletta fu Luigi e Boasi *Luigia* - Maria - Nicoletta fu Luigi, quale erede del figlio Fausto Goeta fu Luigi, con avvertenza che i figli nati sono: Goeta Luigi, Augusto, Amos, Rodolfo ed Ines, fratelli e sorella fu Luigi, maggiorenni, dom. a Genova, e con usufrutto vitalizio a favore di Boasi *Luigia* - Maria - Nicoletta, madre dei titolari, dom.ti a Genova

Ai termini dell'art 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298, e dell'art. 20 del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, del Credito comunale e provinciale si diffida che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, l'intestazione suddetta sarà come sopra rettificata

Roma, addì 28 giugno 1940-XVIII

(2524) p. *Il direttore generale*: ABATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di titolo del Prestito redimibile 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 194.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 11, di L. 700, relativa alla rata semestrale d'interessi scaduta al 1° gennaio 1940-XVIII, appartenente al certificato del P. R. 3,50 per cento, n. 47690, di annue L. 1400 di rendita, intestato a Bruna Angela fu Giovanni vedova di Mattalia Vincenzo domiciliata a Peveragno (Cuneo).

Ai termini dell'art. 4, del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di detta rata semestrale mediante buono a favore degli aventi diritto.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

(2132) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50	80783 solo per la proprietà	Ferraris Ettore di Giovanni minore sotto la patria potestà del padre dom. in Casale Monferrato (Alessandria); con usufrutto vitalizio a favore di Ferraris Giovanni fu Lazzaro . L.	87,50
Id.	491711 solo per l'usufrutto	Gelosi Giorgio fu Giovanni con usufrutto a favore di Bobbio Ginevra fu Giuseppe ved. Gelosi . . . . »	483 —
Cons. 3,50	487490 solo per la proprietà	Colla Semiramide di Augusto, nubile, dom. in Roma, con usufrutto vitalizio a favore di Colla Sigismonda fu Carlo, moglie di Ghirardini Goffredo dom. in Genova . . »	1260 —
Id.	35290	Comune di Prato per fiorini 74,56; di Cignone per fiorini 82,28; di Persico per fiorini 104,16; di Casalsigone per fiorini 48,48; di Grontardo per fiorini 153,52; di Levata per fiorini 34,40; provincia di Cremona . . »	35 —
Id.	35392	Comune di Levata per fiorini 70,24; di Monasterolo per fiorini 29,36; provincia di Cremona . . . . »	7 —
Id.	240488	Asilo infantile di Levata rappresentato dall'Amministrazione comunale di Grottardo (Cremona) legato Ferrari Teresa . . »	70 —
Id.	80604	Comune di Gambina Barchetti (Cremona) . . . . »	7 —
Id.	35394		14 —
Id.	35393	Comune di Levata (Cremona) . . . . »	3,30
Id.	35391		14 —
Id.	35390		14 —
Id.	35291	Comune di Grontardo (Cremona) . . . . »	63 —
Red. 3,50	169750 solo per la proprietà	Bozzo Giuseppe, Luigi e Fortunato fu Pasquale, minori, sotto la patria potestà della madre Malvini Prospera fu Luigi ved. di Bozzo Pasquale dom. a Camogli (Genova); con usufrutto a favore di Malvini Prospera fu Luigi, ved. di Bozzo Pasquale dom. a Camogli (Genova) . . . »	59,50
Id.	504241	Bianco Giovanni di Giovanni dom. a Castellaneta (Taranto) . »	1190 —
Id.	44277 solo per la proprietà	Pennacchio Raffaela di Francesco minore sotto la patria potestà del padre dom. a S. Maria Capua Vetere; con usufrutto vitalizio a favore di Pennacchio Francesco fu Pasquale dom. a S. Maria Capua Vetere . . . . »	175 —
Cons. 3,50	728108	Rizzo Giovanna fu Giacomo moglie di Vitale Gioacchino di Giovanni, dom. a Milazzo (Messina); vincolato come dote della titolare . . . . »	251 —
Id.	249898 solo per la proprietà	Muro Livia Salettina fu Michele, nubile, dom. a Napoli; con usufrutto a Scotto di Vettino Lucia fu Michele ved. di Michele Muro . . . . »	14 —
Id.	199603 solo per la proprietà	Figli nascituri del nobile conte Camillo Emo Capodistria fu Federico, dom. a Cessalto (Treviso); con usufrutto al nobil conte Camillo Emo Capodistria fu Federico . . . . »	731,50
Id.	682114	Guaschino Erminia fu Francesco nubile, dom. in Genova . . »	210 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50	384832 solo per la proprietà	Padiglione Salvatore fu Ignazio, dom. a Resina (Napoli); con usufrutto vitalizio a favore di Scotto di Santolo Angelina fu Giovanni ved. di Padiglione Ignazio, dom. a Resina (Napoli)	350 —
Id.	384830 solo per la proprietà	Padiglione Vincenzo fu Ignazio, dom. a Resina (Napoli); con usufrutto a favore di Santolo Angelina fu Giovanni ved. di Padiglione Ignazio, dom. a Resina (Napoli)	350 —
Id.	450244 solo per la proprietà	Franchomme Antonio di Alberto, dom. a Sarno (Salerno); con usufrutto vitalizio a favore di Franchomme Felice fu Luigi	3500 —
Cons. 3,50	836720 solo per la proprietà	Franchomme Emilio di Alberto, dom. a Sarno (Salerno); con usufrutto vitalizio a favore di Franchomme Felice fu Luigi	3500 —
Prest. Naz. 5 %	39205	Bianchini Igino fu Mariano, dom. in Roma e vincolato ai termini e per gli effetti della legge 9 febbraio 1928, n. 371	3150 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 5 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1407)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 176.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1806 - Data: 24 marzo 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera - Intestazione: Popolizio Antonio fu Giuseppe - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 570 - Data: 18 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Terni - Intestazione: Babocci Fernando fu Augusto - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3541 - Data: 29 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania - Intestazione: Grimaldi Giovanni di Santo - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 2200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 607 - Data: 9 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta - Intestazione: Rinaldo Giuseppe fu Francesco - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2532 - Data: 16 ottobre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari - Intestazione: Rava Anna fu Giovanni - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 1800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 - Data: 16 agosto 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Apuania - Intestazione: Berti Giuseppe fu Pietro - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2613 - Data: 21 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera - Intestazione: Mancuso Rocco di Domenico - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 370 - Data: 8 novembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Terni - Intestazione: Fioretti Primo fu G. Battista - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 633 - Data: 27 luglio 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo - Intestazione: Albanese Nicolò fu Benedetto - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 - Data: 13 gennaio 1940 - Ufficiò che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova - Intestazione: Fabris Dario fu Isidoro - Titoli del debito pubblico: 2 titoli 3 % Strade Fer., capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 160 - Data: 28 aprile 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento - Intestazione: Lamberti Domenico fu Pietro per conto di Checola Carmela - Titoli del debito pubblico: 6 cartelle 5 %, rendita L. 525.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2037)

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 195.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48608-48609 — Data: 23 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Torino — Intestazione: Giotto Giovanni fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3109 — Data: 19 gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Frosinone — Intestazione: Malandrucco Giuseppe fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1065 — Data: 28 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Torino — Intestazione: Boretto Antonio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: 1 Obb. ferr., capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 — Data: 20 ottobre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Como — Intestazione: Galimberti Manlio-Luigi ed Enrichetta in Manozzi fu Giuseppe e Genovesi Adolfo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 1 cert. Red. 3,50, capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 84 — Data della ricevuta: 8 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Parma — Intestazione: Lamberti Zanardi Vittorio di Guido — Titoli del Debito pubblico: 1 cert. Red. 3,50, capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1488 — Data della ricevuta: 14 giugno 1934 — Ufficio chè rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Milano — Intestazione: Nocera Salvatore fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: 7 certif. Cons. 3,50, rendita L. 3174,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 194 — Data della ricevuta: 10 novembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Bari — Intestazione: Torelli Anselmo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle Cons. 5 per cento, rendita L. 10.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2269 — Data della ricevuta: 7 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Treviso — Intestazione: Conte Antonio fu Cirillo — Titoli del Debito pubblico: 1 quietanza, capitale L. 100.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

(2133) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 122.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Belloni Palmira di Attilio, domiciliata a Livraga è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 per cento del capitale nominale di L. 1000, n. 1457, emesso in data 14 gennaio 1927 dalla Banca d'Italia, agenzia di Lodi, a favore della denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, il certificato, si

Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(507)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 123.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Bianchi Antonio fu Bassano è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio n. 24990 del capitale nominale di L. 200, emesso il 18 gennaio 1927 dalla Banca d'Italia, succursale di Novara, a favore di esso denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(508)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 120.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei Buoni del Tesoro novennali 5 % 1940, serie 1ª, n. 1948, di L. 25.000, serie II n. 1442 di L. 10.000, serie III n. 1393 di L. 5000 e serie V, n. 1952 di L. 5500 intestati tutti a Stellitano Caterina fu Giuseppe dom. a Cittanova (Reggio Calabria), vincolati per dote della titolare a termini dell'atto 30 agosto 1934, rogito Zatera, notaio a Palmi, col pagamento degli interessi in Reggio Calabria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Reggio Calabria, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 31 gennaio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(511)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 luglio 1940-XVIII · N. 148

	Cambio di Clearing*	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	448,80
Argentina (Peso carta)	—	4,15
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,88
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7504
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5[illegible]63	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	74,20
Id. 3,50 % (1902)	69,10
Id. 3,00 % Lordo	50,675
Id. 5 % (1935)	92,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,55
Id. Id. 5 % (1936)	93,525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,875
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	99,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,05
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	93,975
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,90
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,10

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 12 posti di alunno di concetto nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 15 novembre 1938, n. 1797;
Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1939, registro 12, foglio 51, col quale è stato indetto un concorso per esame a 12 posti di alunno di concetto (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;
Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio successivo;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 12 posti di alunno di concetto nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena (gruppo *A*):

1) Piroso dott. Francesco . . . . con punti 18,62
2) Marracino dott. Lelio . . . . . » 16,62
3) Germini dott. Armando . . . . » 16,12
4) Viti dott. Giovanni . . . . . » 16 —
5) Giovene dott. Giovanni Battista . . » 15,50
6) Di Salvo dott. Raffaello . . . . » 15,12
7) Passaretti dott. Osvaldo . . . . » 14,81
8) Muru dott. Francesco, ufficiale di complemento . . . . » 14,75
9) Piciocchi dott. Stefano, nato il 1° agosto 1908 . . . . » 14,75
10) Papa dott. Severino, nato il 23 febbraio 1916 . . . . » 14,75
11) Crisafulli dott. Salvatore . . . . » 14.37
12) Mercadante dott. Antonio . . . . » 14,25

Art. 2.

Sono risultati idonei i seguenti:

1) Falzone dott. Rodolfo . . . . . con punti 13,92
2) Oliva dott. Giuseppe . . . . . . » 13,87
3) Curatolo dott. Antonio . . . . » 13,50
4) Schirinzi dott. Nicola . . . . . . » 13,17

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(2500)

REGIA PREFETTURA DI FIUME

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Visto il proprio decreto n. 19062 del 21 dicembre 1938-XVII, con cui veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esame ai posti di ostetrica condotta nei comuni di Castel-Jablanizza (condotta unica), Castelnuovo d'Istria (terza condotta), Mattuglie (terza condotta) e Primano (condotta unica) vacanti al 30 novembre 1938-XVII;
Vista la graduatoria delle idonee formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII:

1) Dergnevich Elena . . . . punti 65,625
2) Zorovich Antonia . . . . » 57,75
3) Juretigh Anna . . . . » 56,375
4) Bortulin Dina . . . . » 50,25
5) Hrvatin Paola . . . . » 49,125
6) Mohorovicich Maria . . . . » 41,625

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Povincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi, negli albi pretori della Prefettura di Fiume e dei Comuni interessati.

Fiume, addì 17 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: TESTA

IL PREFETTO PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Visto il proprio decreto di pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse e assegnate alle sedi indicate a fianco di ciascuna:

1) Dergnevich Elena a Castel Jablanizza;
2) Zorovich Antonia a Mattuglie (terza condotta);
3) Hrvatin Paola a Primano;
4) Mohorovicich Maria a Castelnuovo d'Istria (terza condotta).

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Fiume, addì 17 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: TESTA

(2388)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.